Allegato "**D**" al n. 44999/23948 Rep.

STATUTO

dell'Ente "Clotilde Ratti Welcher ETS"

ART. 1 – Premessa

- 1. L'Ente è sorto come Asilo infantile di Trenno "Clotilde Ratti Welcher" per volontà del dr. Luigi Ratti per onorare la memoria della Sua defunta moglie Clotilde Welcher, dietro consiglio del sacerdote don Giovanni Bellotti, Parroco di Trenno; il Ratti fece costruire a sue spese e su disegno dell'arch. Aspesani l'edificio situato sulla Piazza San Giovanni Battista e lo fece funzionare come asilo, affidando la direzione alle reverende Suore di Betlem.
- 2. Alla sua morte, avvenuta nel dicembre 1915, dopo cinque anni di funzionamento dell'Asilo, lasciò lo stabile al Comune di Trenno purché ne continuasse l'uso come Asilo mantenendo il nome di "Clotilde Ratti Welcher" e legò per il funzionamento Lire 15.000 dichiarando nel testamento di volere che Amministratore-Direttore fosse Don Giovanni Bellotti fino a quando fosse rimasto Parroco, dopo di che anche l'amministrazione e direzione passasse al Comune.
- 3. Il Comune di pieno accordo con l'Amministratore-Direttore, per assicurare il regolare funzionamento dell'Asilo, secondo il desiderio espresso dal testatore, richiese l'erezione ad Ente morale con amministrazione autonoma e concesse l'uso gratuito dello stabile.
- 4. La Scuola Materna "Clotilde Ratti Welcher" fu pertanto eretta ad Ente Morale con il decreto Regio in data 23 aprile 1922 e assunse la qualifica di I.P.A.B.
- 5. Lo stabile, già di proprietà del comune di Trenno, passò al Comune di Milano; denunciato con scheda n. 6205304 registra ta il 31 dicembre 1939 al n. 10021285, è inserito nel Foglio 13/9 mappale 433 della partita 297441, sostitutiva del 1/9309.
- 6. A seguito del D.P.R. n. 616, con Decreto del Presidente del Consiglio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 345 del 12 dicembre 1978 (elenco n. 10) la Scuola Materna "Clotilde Ratti Welcher" venne ricompresa tra le I.P.A.B. escluse dal trasferimento ai comuni "in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativa-religiosa".
- 7. Con delibera n. 10822 del 4 luglio 1991 la Giunta Regionale della Lombardia ha disposto, ai sensi ed in applicazione delle Leggi Regionali 27 marzo 1990 n. 21 e n. 22, la depubblicizzazione dell'I.P.A.B. "Scuola Materna Clotilde Ratti Welcher" con sede in Milano, Piazza San Giovanni n. 7, con contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ex art. 21 del Codice Civile.
- 8. L'Ente che ha personalità giuridica, secondo quanto richiamato nel precedente comma, provvederà all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore attraverso il Notaio, ai sensi dell'art. 22 del CTS.

ART 2 - Denominazione, sede e durata

- 1. Il presente Statuto viene adeguato alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al RUNTS, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in Associazione "Clotilde Ratti Welcher ETS".
- 2. La locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo "ETS" sarà utilizzato nei

rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

- 3. L'Ente ha sede in Milano, e la sua durata è illimitata.
- 4. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all'articolo 20 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.
- 5. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, eventuali attività necessarie o utili al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

ART. 3 – Finalità e attività di interesse generale

- 1. L' Ente, ispirandosi ai valori della tradizione educativa e pedagogica cristiana, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, lettere a), d) e u) del Codice del Terzo Settore.
- 2. Per il perseguimento delle attività di interesse generale di cui al precedente comma l'Associazione intende porre in essere, in via non esaustiva, le seguenti attività:
- attività di educazione e istruzione, in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria, e tutti i servizi educativi e didattici connessi, comprese le sezioni primavera, i pre e post scuola, ecc. (art. 5, lett. d, del Codice del Terzo Settore);
- interventi e servizi socioeducativi in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni, quali a titolo esemplificativo: servizi per la prima infanzia, quali nidi famiglia, micronidi, asili nido, centri prima infanzia; servizi per l'infanzia, quali centri ricreativi estivi, laboratori ludico-educativi, ecc.; interventi di educativa scolastica per bambine e bambini con disabilità o con bisogni educativi speciali certificati; ogni altro intervento o servizio, anche innovativo, previsto per la prima infanzia e l'infanzia dalla normativa statale e regionale, contribuendo allo sviluppo del sistema integrato di educazione e di istruzione per bambini e bambine di età compresa tra gli zero e i sei anni, ai sensi del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 65 (art. 5, lett. a e d, del Codice del Terzo Settore);
- interventi e servizi sociali a sostegno della genitorialità e delle famiglie con minori zero-sei anni, quali, a titolo esemplificativo, gruppi di mutuo aiuto familiare, sostegno psicologico e pedagogico, interventi e progetti di conciliazione tempo di cura familiare e tempo del lavoro (art. 5, lett. a, del Codice del Terzo Settore)
- •organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lett. d, del Codice del Terzo Settore)
- erogazione a famiglie con minori zero-sei anni svantaggiati di provvidenze economiche mirate a concorrere, ovvero a sostenere integralmente, i costi, le rette e le spese per l'accesso e la frequenza ai servizi della Fondazione (art. 5, lett. u, del Codice del Terzo Settore); le modalità d'intervento, l'entità delle provvidenze erogate, i limiti reddituali per poter accedere al beneficio, e la quota massima del patrimonio utilizzabile a tali scopi, sono tutti determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione al termine dell'anno scolastico per l'anno successivo. Il Consiglio di

Amministrazione può decidere di confermare la delibera dell'anno precedente.

3. I servizi scolastici e socioeducativi sono indirizzati ai bambini di entrambi i sessi (con particolare attenzione ai casi di bisogno e di emarginazione) del Comune di Milano e nel caso vi siano posti disponibili anche bambini provenienti da altri Comuni limitrofi

ART. 4 – Attività diverse e di raccolta fondi

- 1. L'Ente può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, individuate dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, a patto che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale svolte.
- 2. L'Ente può altresì esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente comma 1, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
- 3. La raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle linee guida di cui al citato art. 7 del Codice del Terzo Settore.

ART. 5 – Adesioni, partecipazioni e collaborazioni

- 1. L'Ente può aderire a reti associative di settore, a organizzazioni di categoria e a tutte quelle istituzioni che svolgono azioni o che possono favorire la migliore realizzazione dei suoi scopi. Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.
- 2. Può, altresì, costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

ART. 6 – Rapporti con la Pubblica Amministrazione

- 1. L'Ente svolge l'attività educativa e didattica, in particolare la scuola dell'infanzia, in modo autonomo e in regime di parità scolastica, partecipando, ai sensi della Legge n. 62/2000, al Sistema Nazionale di Istruzione, con i conseguenti rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti dall'ordinamento, compreso il sistema delle convenzioni per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
- 2. Nello svolgimento di talune delle attività di interesse generale di cui all'art. 3, comma 1 l'Ente può partecipare a co-programmazioni e co-progettazioni, anche nella forma dell'accreditamento, di cui all'art. 55 Codice del Terzo Settore o da normativa regionale o nazionale di settore, sottoscrivendo le relative convenzioni.
- 3. Gli atti e le convenzioni dei procedimenti di cui ai commi precedenti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente, quale suo legale rappresentante.
- 4. Copia di ogni provvedimento di autorizzazione e di accreditamento nonché di convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Ente.

ART. 7 – Associati

1. La qualità di associato si acquisisce mediante presentazione di domanda di

ammissione al Consiglio di Amministrazione, con la quale il richiedente dichiara di aderire alle finalità dell'Ente e ai suoi obiettivi educativi, favorendone l'attuazione con il proprio sostegno morale ed economico, impegnandosi a versare la quota annuale fissata dal Consiglio e a partecipare all'attività associativa.

- 2.Il Consiglio di Amministrazione delibera entro sessanta (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda l'ammissione o il rigetto.
- 3. L'ammissione dell'associato avviene senza discriminazioni di alcuna natura e senza limitazioni poste con riferimento alle condizioni economiche ed è comunicata al nuovo associato, che viene iscritto nell'apposito libro, entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.
- 4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato. Avverso la decisione di rigetto dell'ammissione l'interessato può richiedere, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.
- 5. Scadenze e modalità di versamento delle quote sono fissate dal Consiglio.
- 6. La partecipazione associativa non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
- 7. La quota associativa non è trasferibile e non è rivalutabile e la qualità di associato non è trasmissibile.
- 8. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 8 – Perdita della qualifica di associato

- 1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 2. L'associato può sempre recedere comunicando la sua dichiarazione scritta agli amministratori almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso, dalla quale ha effetto. Coloro che recedono non possono chiedere il rimborso delle quote associative versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.
- 3. L'esclusione è disposta dall'Assemblea, con voto segreto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, nel caso in cui l'associato:
- a) contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure b)arreca danni materiali o morali all'Ente,
- c) risulta non aver versato la quota annuale associativa alla scadenza fissata dal Consiglio per tre annualità consecutive, previo sollecito a versarle entro quindici giorni.
- 4. La proposta di esclusione del Consiglio di Amministrazione, prima della sua sottoposizione al voto assembleare, dovrà essere comunicata all'associato interessato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni.

Art. 9 – Diritti e obblighi degli associati

- 1. Tutti gli associati hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività dell'Ente, salvo, se previsto, l'obbligo di corrispondere per i servizi socioeducativi e sociali e per le altre attività, rette, tariffe, quote di compartecipazione ai costi o corrispettivi specifici, nel rispetto dei limiti del Codice del Terzo Settore;

- a partecipare ed esprimere il proprio voto in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- a concorrere alle cariche sociali;
- a presentare istanze, ordini del giorno, richieste di delibere ai vari organi associativi competenti;
- a essere informati sulle attività dell'Ente e controllarne l'andamento;
- a concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- a essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- a prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
- 2. Tutti gli associati hanno il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché di conformarsi alle delibere degli Organi sociali competenti e ad osservare tutta la normativa associativa;
- svolgere, se volontari, la propria attività nell'Ente in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, salvo l'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione retribuita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 36 del Codice del terzo Settore;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- •tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Ente e che non crei pregiudizi all'Ente stesso o alla sua attività.

ART. 10 – Patrimonio e mezzi finanziari

- 1. Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili risultanti dallo stato patrimoniale e potrà esser incrementato da:
- beni mobili ed immobili che potranno utilmente pervenire in forza di legati e donazioni di Enti o di privati e destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale;
- somme eventualmente prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione destini all'incremento del patrimonio;
- ogni altro bene che pervenga all'Ente a qualsiasi titolo con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio.
- 2. L'ente provvede al raggiungimento dei propri fini mediante:
- le quote associative;
- quote di compartecipazione ai costi o corrispettivi specifici (rette, tariffe, ecc.) derivanti dall'esercizio delle proprie attività di interesse generale;
- corrispettivi derivanti dallo svolgimento delle eventuali attività diverse;
- contributi e apporti erogati dalle amministrazioni pubbliche alle scuole paritarie:
- contributi riconosciuti dalle amministrazioni pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento, convenzionamento o co-progettazione;
- erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- •ogni altra entrata ammessa nel rispetto dei limiti di non commercialità stabiliti dall'art. 79 del Codice del Terzo Settore.

ART. 11 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria

- ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2. È vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate riserve ai fondatori, agli associati, a lavoratori e collaboratori, a amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 – Bilancio

- 1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo settore, e alle disposizioni ministeriali in materia, nella forma di rendiconto di cassa ove i ricavi, rendite e proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.
- 2. Entro il 30 giugno di ogni anno è fatto obbligo di deposito del bilancio di esercizio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e, altresì, degli altri documenti di cui all'art. 48, co. 3 del Codice del terzo Settore, nei casi ivi previsti.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, comma 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- 4. Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui l'Ente deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa a cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
- 5. Il Bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

ART, 13 - Libri sociali

- 1. L'Ente ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere conservate copie dei verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, ove presenti.
- 2. I libri sociali di cui alle lett. a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, demandando i relativi compiti al Segretario di cui all'art. 20 che opera sotto la responsabilità del Consiglio stesso; i libri di cui alla lett. c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- 3. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 14 – Organi dell'Ente

Sono organi dell'Ente:

- l'Assemblea degli associati;

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente:
- l'Organo di controllo e di revisione legale, ove ricorrano le condizioni di legge per la loro nomina o sia ritenuto opportuno.

ART. 15 - Assemblea degli associati

- 1. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità per la delibera delle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla competenza assembleare o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati
- 2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera spedita al domicilio degli associati o inviata con fax, email o altro mezzo elettronico almeno 8 otto giorni prima della adunanza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data dell'adunanza.
- 3. All'Assemblea possono intervenire tutti gli associati ed esercitare il diritto di voto se sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e se in regola con i versamenti della quota annuale.
- 4. Ogni associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può delegare un altro associato che non può avere più di tre deleghe. Si applica l'art. 2373 cod. civ.
- 5. Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 6. Verificandosi i presupposti di cui al precedente comma, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 16 – Numero legale di validità dell'assemblea e delle deliberazioni

- 1. Per la validità dell'Assemblea ordinaria è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
- 2. Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio d'esercizio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 3. Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto e per le operazioni straordinarie, in prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

4. Per la deliberazione dello scioglimento e la devoluzione del patrimonio è sempre richiesta la maggioranza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto

ART. 17 – Funzioni e competenze dell'Assemblea

- 1.L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, ed in particolare:
- approva il bilancio di esercizio e il programma di attività con il bilancio preventivo e il bilancio sociale se previsto per legge o ritenuto opportuno;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'acquisto e l'alienazione di titoli ed immobili, diritti reali su beni immobili, l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Ente, la sua trasformazione, fusione o scissione;
- delibera sull'esclusione degli Associati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza nonché su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 – Il Consiglio di Amministrazione

- 1. L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione costituito da sette membri di cui:
- n. 5 membri eletti dall'assemblea degli associati;
- n. 1 membro nominato dal Sindaco del Comune di Milano:
- n. 1 membro nominato dal Parroco della Parrocchia di S. Giovanni Battista in Trenno e Responsabile della Comunità Pastorale "Trasfigurazione del Signore".
- 2. La nomina da parte del Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura un mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte comunale sull'operato del designato.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza di voti fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente.
- 4. Il Consiglio rimane in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio medesimo; i componenti sono rieleggibili.
- 5. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli stessi si applica l'art. 2475 ter del codice civile.
- 6. Lo svolgimento delle funzioni di consigliere di amministrazione è gratuito.
- 7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 19 – Funzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione gestisce l'amministrazione dell'Ente e in particolare:

- assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione attraverso lo svolgimento delle attività d'interesse generale e documenta il carattere strumentale e secondario delle attività diverse, secondo le modalità richieste dalle disposizioni di legge;
- delibera i regolamenti della scuola e dei servizi e quello del personale;
- predispone il bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione;
- predispone la programmazione dell'attività dell'Ente, accompagnata dal bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati, e ne verifica dell'attuazione;
- assume, sospende e licenzia il personale in conformità alle disposizioni del CCNL di categoria e nel rispetto delle normative vigenti, nonché conferisce e revoca gli incarichi di collaborazione;
- conferisce gli incarichi direttivi della Scuola e degli altri servizi socioeducativi;
- delibera le convenzioni con gli enti pubblici o privati;
- delibera i contratti di locazione e di fornitura:
- delibera l'acquisto e l'alienazione di titoli ed immobili, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, salvo l'approvazione dell'assemblea degli associati;
- delibera l'importo delle rette di frequenza della scuola nonché le quote, tariffe, contributi per gli altri servizi;
- individua i criteri e modalità dell'erogazione di benefici economici di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), dello Statuto
- individua le attività diverse, di cui all'art. 3 dello Statuto;
- delibera l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari, di conti correnti postali;
- nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso, anche di volta in volta ad ogni seduta.

ART. 20 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi nonché ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno e quando sia fatta richiesta da almeno tre membri del Consiglio.
- 2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, con avviso scritto inviato almeno tre giorni prima, anche in via telematica con riscontro di ricezione, contenente l'ordine del giorno delle materie da trattarsi, ora, data e luogo dell'adunanza.
- 3. In caso di urgenza è consentita la convocazione anche telefonica o con messaggi di messaggistica istantanea di applicazioni digitali, purché effettuata con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.
- 4. Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a discrezione del Presidente.
- 5. Le delibere relative a questioni concernenti persone debbono essere prese con voto segreto.
- 6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente e, ove sia anch'esso assente, dal consigliere più anziano.
- 7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione

ART. 21 – Decadenza dei consiglieri di amministrazione

- 1. I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
- 2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.
- 3. La sostituzione, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti avviene con le medesime modalità previste per l'elezione degli stessi.

ART. 22 – Svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione

- 1. Le adunanze sono tenute nella sede dell'Ente o da remoto attraverso piattaforme digitali di videoconferenza.
- 2. Di ogni riunione verrà redatto, su apposito libro a cura del Segretario, il relativo verbale.
- 3. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Ogni consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse in ragione del proprio voto.

ART. 23 – Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Presidente, 90 (novanta) giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio, deve richiedere al Sindaco del Comune di Milano e al Parroco della Parrocchia di S. Giovanni Battista in Trenno la nomina dei membri ad essi spettanti per statuto.
- 2. Prima della scadenza del Consiglio, il Presidente convoca l'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri ad essi spettanti per statuto.
- 3. Il Consiglio scaduto rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 24 – Elezione del Presidente e durata in carica

- 1. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione è presieduto dal Consigliere più anziano d'età ed elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio, con proroga delle funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente da parte del nuovo Consiglio.
- 2. Le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento, che ne comportino l'impossibilità di assolvere alle proprie funzioni, sono svolte dal Vice Presidente

ART. 25 – Funzioni e competenze del Presidente

- 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutte le funzioni a lui conferite dalla legge e dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Assemblea degli associati.
- 2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli associati.
- 3. Cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e; adotta, in casi di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dalla necessità, salvo ratifica da parte del Consiglio, in seduta da convocarsi entro breve termine.

ART. 26 – Il Segretario

- 1. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno o incaricando persona esterna. Egli assiste alle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio di Amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente.
- 2. Cura gli aspetti amministrativi della scuola, custodisce gli atti ed i documenti dell'amministrazione, tiene la contabilità dell'Ente, redige le

bozze dei bilanci preventivo e d'esercizio, provvede al disbrigo della gestione economica dell'Ente.

- 3. Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.
- 4. Sia il Presidente sia il Segretario, e in caso di loro assenza o impedimento ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, potranno effettuare i pagamenti, debitamente autorizzati e deliberati dagli organi di competenza, in via disgiunta tra loro.

ART. 27 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

- 1. L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, la quale previamente stabilisce se costituirlo in forma monocratica o collegiale.
- 2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3. L'Organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove si debba adottare, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione, con delibera dell'Assemblea degli associati, dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o affidare all'Organo di controllo la revisione legale dei conti. In tal ultimo caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 28 - Personale dipendente e collaboratori

- 1. L'Ente per lo svolgimento della propria attività può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo.
- 2. I rapporti tra l'Ente ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Ente.
- 3.I lavoratori dipendenti dell'Ente hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
- 4. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro l'Ente ne dà atto nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione allegata al bilancio.

ART. 29 - Volontari

- 1. L'Ente nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari, i quali mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in moto personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà connessi alle finalità perseguite dall'Ente.
- 2. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro tenuto dall'Ente.
- 3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite la quale svolge la propria attività volontaria.
- 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' Ente. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
- 5. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare le tipologie di spese e le attività del volontariato per le quali è ammesso il rimborso a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili.
- 6. L'Ente se si avvale di volontari provvede ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato.

ART. 30 – Scioglimento dell'Ente e devoluzione del patrimonio

- 1. In caso di scioglimento dell'Ente, l'Assemblea degli associati provvederà a nominare uno o più liquidatori, i quali vengono immessi nei poteri del Consiglio di Amministrazione e del presidente.
- 2. Il patrimonio che residua dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea chiamata a deliberare lo scioglimento o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 31 – Norma finale

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, e in ispecie al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche, al Codice civile, alle altre disposizioni applicabili in relazione alle attività poste in essere nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to GIULIO BOATI F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Copia in più fogli conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge. Dal mio Studio, il Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89. Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale